

OGGETTO: Conclusione del procedimento avviato con nota del 19.02.2014 prot. n. 103769/GR/11/16. Modifica ex tunc, in parte qua, del DCA n. U00212/2013 – Poliambulatorio sito in Via Veronese n. 59 – 00146 Roma, gestito dall’Ente Ospedale Israelitico (P.IVA02133341004), in persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. Alfonso Celotto. Contestuale rilascio autorizzazione all’esercizio in virtù della modificazione di carattere logistico-distributivo e revoca, in parte qua, del DCA U00212/13 per il medesimo Poliambulatorio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii;

VISTO l’art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 721 del 14 dicembre 2015, concernente “*Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B*”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale il Dott. Vincenzo Panella è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art. 1, commi 123-125;

VISTO il DCA n. U00212 del 29 maggio 2013, avente ad oggetto: *"Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo all'Ospedale Israelitico, ubicato in Via Fulda, n.14 - 00148 Roma, Via Veronese, nn. 53 e 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21 - 00186 Roma (P.IVA 02133341004), gestita dall'Ente Ospedale Israelitico di Roma con sede legale in Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21 - 00186 Roma"*;

TENUTO CONTO che in virtù dell'attestato di conformità rilasciato dal Direttore Generale f.f. della ASL RM/D, prot. 32737 del 9.4.2013, è stato formato il DCA 212 29 maggio 2013, avente ad oggetto: *"Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo all'Ospedale Israelitico, ubicato in Via Fulda, n.14 - 00148 Roma, Via Veronese, nn. 53 e 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21 - 00186 Roma (P.IVA 02133341004), gestita dall'Ente Ospedale Israelitico di Roma con sede legale in Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola, n.21 - 00186 Roma"*;

CONSIDERATO che col sopra citato Decreto, per la sede sita in Roma, via Veronese n. 59, è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti attività:

- Allergologia;
- Analisi cliniche;
- Angiologia: Ecocolordoppler;
- Broncopneumologia: Visite ed esami strumentali;
- Cardiologia;

- Chirurgia Generale;
- Chirurgia della Mano ed arto superiore;
- Chirurgia Orale;
- Chirurgia del Piede e della Caviglia;
- Chirurgia Plastica;
- Chirurgia Protesica Ortopedica;
- Chirurgia Vascolare;
- Dermatologia: dermochirurgia;
- Dermatologia: Studio e mappatura nei in epiluminescenza;
- Diabetologia;
- Diabetologia (diete personalizzate);
- Diagnostica per immagini: Mammografia;
- Diagnostica per immagini: Ortopanoramica;
- Ecocardiografia;
- Ecocolordoppler Andrologico;
- Ecografia Ginecologica e Internistica;
- Ematologia;
- Endocrinologia;
- Epatologia;
- Fisiokinesiterapia;
- Gastroenterologia;
- Geriatria;
- Ginecologia;
- Ginecologia: Ambulatorio infertilità della coppia;
- Holter cardiaco;
- Holter: Monitoraggio della pressione 24 ore;
- Neurologia;
- Neurologia: Elettromiografia;
- Oculistica;
- Oculistica: Campo Visivo;
- Oculistica: Chirurgia Refrattiva;
- Oculistica: Pediatrica;
- Odontoiatria: Pediatrica;
- Odontoiatria; Protesi Dentarie;
- Oncologia;
- Ortodonzia Pediatrica e Ortodonzia Adulti;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Osteopatia A55;
- Otorino: esami strumentali;
- Psicologia;
- Psicogeriatria;
- Reumatologia;
- Sessuologia Clinica;
- Urologia;

e, contestualmente, rilasciato l'accreditamento istituzionale definitivo per le seguenti attività:

- Allergologia;
- Analisi cliniche;
- Angiologia: Ecocolordoppler;
- Broncopneumologia: Visite ed esami strumentali;

- Cardiologia;
- Chirurgia Generale;
- Chirurgia della Mano ed arto superiore;
- Chirurgia Orale;
- Chirurgia del Piede e della Caviglia;
- Chirurgia Plastica;
- Chirurgia protesica Ortopedica;
- Chirurgia Vascolare;
- Dermatologia: dermochirurgia;
- Dermatologia: Studio e mappatura nei in epiluminescenza;
- Diabetologia;
- Diabetologia (diete personalizzate);
- Diagnostica per immagini: mammografia;
- Diagnostica per immagini: Ortopanoramica;
- E.C.G (testo da sforzo al ciclo ergonomico);
- Ecocardiografia;
- Ecocolordoppler Andrologico;
- Ecografia Ginecologica e Internistica;
- Ematologia;
- Endocrinologia;
- Epatologia;
- Fisiokinesiterapia;
- Gastroenterologia;
- Geriatria;
- Ginecologia;
- Ginecologia: Ambulatorio infertilità della coppia;
- Holter cardiaco;
- Holter: Monitoraggio della pressione 24 ore;
- Neurologia;
- Neurologia: Elettromiografia;
- Oculistica;
- Oculistica: Campo Visivo;
- Oculistica: Chirurgia Refrattiva;
- Oculistica: Pediatrica;
- Odontoiatrica: Pediatrica;
- Odontoiatrica: Protesi Dentarie;
- Oncologia;
- Ortodonzia Pediatrica e Ortodonzia Adulti;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Osteopatia A55;
- Otorino: Esami strumentali;
- Psicologia;
- Psicogeriatria;
- Reumatologia;
- Sessuologia clinica;
- Urologia;

TENUTO CONTO che con nota regionale prot. n. 103769 del 19 febbraio 2014 la Direzione Regionale competente dava "comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 di revoca in autotutela del Decreto del Commissario ad acta n. U00212 del 29 maggio 2013, avente ad oggetto Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di

accreditamento istituzionale definitivo all'Ospedale Israelitico, ubicato in Via Fulda, n. 14 – 00148 Roma, via Veronese nn. 53 e 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21 – 00186 Roma (P.IVA 02133341004), gestita dall'Ente Ospedale Israelitico di Roma con sede legale in Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21 – 00186 Roma e contestuale avvio del procedimento di verifica per il rilascio di un titolo di accreditamento istituzionale conforme ai provvedimenti di autorizzazione e accreditamento originari e conformi alla normativa nazionale e regionale in materia”;

PRESO ATTO che con nota del 3.3.2014 prot. 129648, avente ad oggetto *“Verifica Ospedale Israelitico”*, la Direzione Regionale chiedeva all'Azienda USL RM/D, competente per territorio per le sedi dell'Ospedale Israelitico di Via Fulda, Via Veronese n. 53, nonché di Via Veronese n. 59 di effettuare una *“specifico istruttoria dalla quale si possano evincere in maniera inequivocabile per questa sede la dotazione di personale e le linee di attività, considerato che ad ogni presidio funzionalmente autonomo, sebbene riconducibile ad un unico soggetto giuridico, deve corrispondere, previo accertamento del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, un titolo autorizzativo autonomo”*;

VISTA la nota pervenuta in data 13 maggio 2014 con prot. n. 274737, con cui il Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico controdeduceva alla nota regionale del 19.2.2015, invitando la Regione Lazio a *“mantenere unitaria la trattazione e la conclusione dei due procedimenti oggetto della comunicazione di avvio del 19 febbraio scorso – di revoca in autotutela del DCA 212/2013 di accreditamento istituzionale definitivo e di verifica per il rilascio di un nuovo titolo di accreditamento – allo scopo di prevenire gli effetti deleteri di una eventuale e malaugurata soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria”*;

RITENUTO necessario, invece, procedere con l'attività amministrativa già avviata, con nota del 23 maggio 2014 prot. n. 300866/GR/11/16, la Direzione Regionale sollecitava la ASL RM/D alla conclusione dell'istruttoria di propria competenza, evidenziando la necessità di ricevere la certificazione di conformità per concludere il procedimento;

PRESO ATTO della nota del 1 luglio 2014 prot. n. 57404 ricevuta in Regione Lazio in data 8.7.2014 prot. n. 393238/11/16, avente ad oggetto *“Verifica Ospedale Israelitico” – via Veronese, 59 - Roma – Partita IVA 02133341004*”, con la quale il Direttore Generale della ASL RM/D trasmetteva la nota del 25.06.2014 prot. n. 55763 con cui si attestava che, *“a completamento e rettifica del parere espresso con nota prot. n. 32737 del 09.04.2013 e facendo seguito alla nota prot. n. 129648 del 03.03.2014 della Regione Lazio”*, il Poliambulatorio di Via Veronese, 59 presenta:

A) *“i requisiti minimi autorizzativi, ai sensi del DCA n.90/2010, per l'esercizio di attività di poliambulatorio per le branche di:*

Chirurgia Vascolare – Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Gastroenterologia, Oncologia, Dietologia, Allergologia, Ematologia e Psicologia”;

B) *“i requisiti per l'accreditamento istituzionale ai sensi del DGR n. 636 del 09.08.2007 e del DCA n. 90/2010 per l'attività di Poliambulatorio per le branche di:*

Chirurgia Vascolare e Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Gastroenterologia, Oncologia e Altre – Codice 99”;

ACCERTATO in corso dell'istruttoria che presso gli uffici regionali vi era la totale assenza dei titoli autorizzativi e di accreditamento rilasciati all'Ospedale Israelitico, precedenti al DCA 212/2013,

con le note regionali prot. 602071 e prot. 602089 del 30.10.2014 si richiedeva rispettivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Israelitico nonché alla ASL RM/D l'invio *"di tutti gli atti di autorizzazione ed accreditamento"* per la sede di Roma, Via Veronese n. 59, al fine di consentire la conclusione del procedimento avviato il 19 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che, medio tempore, con il DCA n. U00417 del 1 dicembre 2014 si procedeva alla *"Correzione errore materiale Decreto del Commissario ad Acta n. U00212/2013, avente ad oggetto Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo all'Ospedale Israelitico, ubicato in Via Fulda n. 14 - 00148 Roma, Via Veronese nn. 53 e 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola, n. 21 - 00186 Roma (P. IVA 02133341004), gestita dall'Ente Ospedale Israelitico di Roma con sede legale in Roma, Piazza San Bartolomeo all'Isola, n. 21 - 00186 Roma. Presa d'atto nota ASL RMD, prot. 69925 del 30.7.2013"*;

RITENUTO, pertanto, come segnalato dal Commissario Straordinario ASL RM/D con nota pervenuta con prot. n. 155691 del 13 agosto 2013, di dover rettificare ex tunc il DCA U00212/2013, poiché in esso anche per il poliambulatorio di Via Veronese n. 59, risultavano indicate prestazioni mai menzionate nell'attestato di conformità del 9.4.2013 su cui era stato formato il predetto decreto, si chiedeva, pertanto, l'esclusione dalle Branche Specialistiche Accreditate quelle di:

- *"Oculistica: chirurgia refrattiva;*
- *Odontoiatria pediatrica;*
- *Odontoiatria: Protesi dentarie;*
- *Ortodonzia pediatrica e Ortodonzia adulti;*
- *Osteopatia A55;*
- *Psicologia;*
- *Sessuologia clinica."*

TENUTO CONTO, inoltre, che nel medesimo DCA 417/2014, si precisava che, ferma restando l'avvenuta correzione del citato errore materiale, rimaneva confermato quanto già contenuto e motivato con la comunicazione di avvio del procedimento del 19 febbraio 2014, prot. 103779;

PRESO ATTO del ricorso dinanzi al Tar Lazio, R.G. 2551/15, con cui l'Ospedale Israelitico ha chiesto l'annullamento del DCA 417 del 1 dicembre 2014, senza richiesta di sospensiva cautelare degli effetti, la cui udienza di trattazione del merito non è ancora avvenuta;

PRESO ATTO della nota prot. n. 139887 del 13.3.2015 con cui il Direttore Sanitario dell'Ospedale Israelitico, ha trasmesso *"gli atti di autorizzazione e accreditamento"* posseduti e dalla cui lettura si evince che:

- con D.G.R. 594 del 29 febbraio 2000 avente ad oggetto: *"Ospedale Israelitico- Accordo per la ridefinizione dell'attività assistenziale nell'ambito della programmazione regionale"* con cui veniva approvato l'accordo sottoscritto in data 25.3.1999; in particolare al punto 5 era previsto di *"consentire, nel rispetto dei vincoli autorizzativi, all'apertura di una nuova sede ambulatoriale in Via Veronese, quale ulteriore articolazione funzionale dell'attività specialistica prestata dall'ospedale sul territorio della ASL RMD"*;
- in data 8 novembre 2000 il legale rappresentante dell'Ospedale Israelitico presentava al Comune di Roma, circoscrizione XV, denuncia di inizio attività per la manutenzione straordinaria e modifiche interne da eseguire presso gli immobili siti in Roma Via Veronese, 53-59-61-109-111-113 con destinazione ambulatori;

- in data 9 novembre 2000 veniva inoltre richiesto alla USL RMC l'esame del progetto per il rilascio del Nulla Osta igienico-sanitario per l'immobile sito in Roma Via Veronese, 53-59-61-109-111-113;
- in data 13.2.2001 il medesimo legale rappresentante comunica alla Asl RMD i lavori di manutenzione da eseguire presso gli immobili siti in Via Veronese 53-59-61-63;
- in data 5 aprile 2001 l'Azienda Asl RMC, servizio XI Interzonale, esame progetti-Abitabilità- acque potabili si esprimeva concedendo il nulla-osta (condizionato a specifiche prescrizioni) dal punto di vista dell'igiene ai lavori previsti sul progetto di cambio di destinazione d'uso da negozi ad ambulatori in Via Giuseppe Veronesi, 53-59-61-63-109-111-113;
- con nota prot. 2266 dell'8 luglio 2002, in virtù dell'accordo approvato con DGR 594/2000, il procuratore generale dell'Ospedale Israelitico inoltrava istanza alla ASL RMD (protocollo leggibile solo per il n. 5914) per una generica sede di Via Veronese, senza indicazione di numero civico, per ottenere il "rilascio nulla-osta per l'inizio di attività medico- chirurgico polispecialistico". Le specialità erogate sono le seguenti:

- *Angiologia*
- *Allergologia*
- *Cardiologia*
- *Medicina Interna*
- *Broncopneumologia*
- *Dermatologia / Dermosifilopatia*
- *Ginecologia*
- *Ecografia Generale*
- *Geriatrics / Psicogeriatrics*
- *Neurologia*
- *Neuropsichiatria*
- *Chirurgia Generale*
- *Oncologia*
- *Diabetologia*
- *Endocrinologia*
- *Gastroenterologia*
- *Ecocardiografia*
- *Ecocolordoppler*
- *Otorinolaringoiatria*
- *Oculistica*
- *Urologia*
- *Ortopedia*
- *Medicina Fisica e Riabilitazione";*

- con nota prot. n. 2617 del 17 settembre 2002 il Direttore Generale dell'Azienda USL RM/D esprimeva "parere favorevole all'apertura ed alla gestione di un Ambulatorio Polispecialistico sito nei locali di Via Veronese 59 Roma, nel quale vengono svolte le seguenti attività: *Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Endocrinologia, Ecografia, Gastroenterologia, Geriatrics, Ginecologia, Neurologia, Neuropsichiatria, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia*";
- con nota prot. n. 46342 del 10 ottobre 2002 la Regione Lazio – Direzione Regionale al Servizio Sanitario Regionale segnalava che la "documentazione trasmessa con nota Azienda ASL RM D n. 766 del 17.9.02 è incompleta, poiché manca il certificato di abitabilità e quello di destinazione d'uso in originale e rilasciati in data non anteriore a giugno 2002";
- con nota prot. n. 10337 del 20 dicembre 2002 il Direttore Generale dell'Azienda USL RM/D inviava alla Regione Lazio "certificato di abitabilità e destinazione d'uso in originale rilasciato dal

Comune di Roma Dipartimento IX U.O.I. in data 11.11.2002", e relativo all'intero fabbricato comprendente Via Veronese 59-61-63-109-111-113-115, rilasciato con provvedimento del Sindaco di Roma, n. 312 il 3.5.1969;

- con nota del 4 dicembre 2003, prot. n. 2316/10DS/O.I., il Direttore Sanitario dell'Ospedale Israelitico comunicava, "a far data dal 1 Gennaio 2004, l'apertura di n. 1 punto prelievi presso il Poliambulatorio di via Veronese n. 59, già autorizzato in data 17.09.2002";
- con nota pervenuta in data 28 giugno 2007 il Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico chiedeva alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 2/2007, "il rilascio dell'autorizzazione al proseguimento delle attività sanitarie e socio sanitarie, già autorizzate nell'ambito della predetta struttura" con la generica dicitura di prestazioni ambulatoriali;
- con ulteriore nota pervenuta in data 28 dicembre 2007 il Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico faceva richiesta alla Regione Lazio di accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 6 R.R. n. 13/2007, per la "Struttura di Via Giuseppe Veronese n. 59 per le prestazioni assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- Allergologia
- Analisi cliniche
- Andrologia
- Cardiologia: ECG; Ecocardiografia; Holter PA; Holter ECG;
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia vascolare
- Chirurgia Maxillofacciale
- Dermatologia
- Diabetologia
- Diagnostica per Immagini: Ecografia generale; Mammografia; MOC
- Endocrinologia
- Epatologia
- Ematologia
- Fisiokinesiterapia
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Ginecologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Odontoiatria speciale per pazienti critici
- Oncologia
- Ortopedia
- Otorino
- Psichiatria
- Reumatologia
- Senologia
- Urologia"

- con nota prot. n. 1917/DG/O.I. del 18 luglio 2008 il Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico trasmetteva alla Regione Lazio, ad integrazione delle domande sopra citate, "relazione tecnica e planimetrie, aggiornate allo stato attuale, delle attività sanitarie erogate dallo scrivente...con sede in Via Fulda 14, Roma e Poliambulatori in Piazza san Bartolomeo, Via Giuseppe Veronese 53 e 59";



TENUTO CONTO che nel corso dell'espletamento della complessa attività istruttoria si prendeva atto del Decreto di sequestro preventivo n. 15099/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 20 ottobre 2015, acquisito agli atti della Direzione Regionale – Salute e Integrazione Socio-Sanitaria con nota prot. n. UF762 del 22 ottobre 2015 da cui si è appreso che: *“...in occasione delle visite ispettive amministrative svolte da apposita commissione di verifica della ASL RMD presso le strutture sanitarie site in via Veronese nn. 53 e 59, appartenenti all'Ospedale Israelitico, finalizzate al rilascio di parere all'autorizzazione all'esercizio delle strutture, propedeutico all'emissione del decreto di conferma dell'autorizzazione e accreditamento definitivo da parte della Regione Lazio...”, veniva alterato “...lo stato dei luoghi, la destinazione degli ambienti della struttura ospedaliera, e le attività sanitarie ivi svolte ed in particolare si attivavano per:*

- *Modificare le indicazioni delle attività ambulatoriali;*
- *Non far risultare una seconda sala prelievi collocata al civico 59, di cui la ASL aveva disposto la chiusura;*

...inducevano in errore il personale ispettivo circa la rispondenza delle apparenze strutturali e operative del presidio ospedaliero a quanto effettivamente autorizzato od alle prescrizioni impartite nell'ambito della procedura di conferma dell'autorizzazione/accreditamento, facendo così redigere loro un verbale ispettivo indenne da rilievi, i cui esiti positivi venivano comunicati alla Direzione Generale della ASL RMD con nota 55761 del 25/06/2014 per l'ambulatorio di via Veronese 53 e con nota 55763 del 25/06/2014 per quello di via Veronese 59, che trasmetteva a sua volta alla Regione Lazio con le note n. 57402 e n. 57404 datate 01/07/2014, per le quali esprimeva, per ciascun distinto ambulatorio, parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio della struttura, atti tutti ideologicamente falsi...”(pag. 9);

ATTESO che i suddetti pareri di conformità costituivano elemento determinante per la conclusione positiva del procedimento avviato con la comunicazione del 19 febbraio 2014, quale atto endo-procedimentale della nuova attività di verifica demandata alla ASL con nota regionale del 03.03.2014;

TENUTO CONTO che con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00493 del 23 ottobre 2015 l'amministrazione procedeva alla *“Sospensione in via cautelare dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento dell'Ospedale Israelitico per i presidi di Via Fulda n. 14, Via Veronese n. 53, Via Veronese n. 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21”* rilasciati con il DCA 212 del 29 maggio 2013, come modificato con DCA n. 417/2014 ... *“fino all'esito del procedimento ordinario, o comunque fino a nuove e diverse determinazioni, e comunque per un periodo massimo di 60 giorni da oggi...(omissis)”*;

TENUTO CONTO della nota regionale prot. n. 576061 del 26.10.2015, con cui si dava all'Ospedale Israelitico *“Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale”*;

PRESO ATTO, inoltre, della Deliberazione n.792 del 26.10.2015, acquisita con prot. 582984 del 29.10.2015, con cui il Direttore della ASL RMD, nel recepire il contenuto del DCA U00493 del 23.10.2015, ha disposto, tra l'altro, di:

- costituire un gruppo di lavoro per la corretta applicazione del predetto DCA;
- individuare il Direttore Sanitario ad hoc per assicurare una speciale sorveglianza a tutela dei pazienti ricoverati e prenotati affinché non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario;
- predisporre l'attivazione di numeri di riprenotazione nelle strutture aziendali dei pazienti prenotati presso l'Ospedale Israelitico di Via Fulda, 14 e nei Poliambulatori di Via Veronese 53 e di Via Veronese 59 per prestazioni ambulatoriali ed i ricoveri;
- mettere in atto le procedure alternative al fine di garantire l'effettuazione di prestazioni in regime di ricovero per quelle discipline non presenti presso le strutture ospedaliere dell'ASL Roma D;
- predisporre la presa in carico dei pazienti prenotati per la degenza e per le prestazioni ambulatoriali al fine di evitare l'interruzione del servizio sanitario essenziale;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con Deliberazione n. 793 del 28.10.2015 ha nominato una nuova Commissione, disponendo la rinnovazione degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento presso i tre presidi ricadenti nella competenza territoriale della ASL RMD;

PRESO ATTO della nota pervenuta con prot. 635702 del 19.11.2015 con cui il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunicato all'Ospedale Israelitico l'avvio del procedimento di proposta di adozione delle misure di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32 D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2015;

TENUTO CONTO di tale comunicazione di avvio, con nota CZ3896 del 26.11.2015, il Commissario ad Acta di concerto con il Sub Commissario di Governo rappresentavano al Presidente dell'ANAC che *"l'eventuale nomina di un Commissario straordinario, dotato di specifici poteri finalizzati alla prosecuzione delle attività ordinarie, nel contesto di un preciso mandato a ripristinare una situazione di coerenza con il quadro normativo di riferimento, con riguardo sia all'autorizzazione che all'accreditamento, costituirebbe un elemento di discontinuità talmente importante da condurre alla revoca della sospensione dell'autorizzazione sanitaria"*;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale della Asl RMD, n. 869 del 30.11.2015, pervenuta in data 10.12.2015 con prot. 681194, con cui, a seguito degli elementi emersi nell'ordinanza cautelare del tribunale Penale di Roma R.G. 1578/2014 relativi all'alterazione momentanea dello stato dei luoghi e dell'uso degli stessi in sede di verifica ispettiva del personale della ASL RMD, per il presidio ambulatoriale di Via Veronese, 59 sono stati:

- 1) annullati i verbali di verifica del 15.2.2013, del 1.3.2013, 26.3.2014;
- 2) ritirato con effetto *ex tunc* il parere favorevole all'autorizzazione e accreditamento istituzionale prot. 55763 del 25.6.2014 trasmesso in Regione il 1 luglio 2014 con prot. n. 57404;

PRESO ATTO del Decreto del Prefetto di Roma n. 342923 del 2 dicembre 2015, con cui è stato stabilito:

"...2) di prendere atto che in data 30 novembre u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC la richiesta di straordinaria e temporanea gestione prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

come modificato dal d.l. n. 179/2015, nei confronti dell'Ospedale Israelitico di Roma, limitatamente all'esecuzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, regolante la prestazione di servizi sanitari per conto e a carico del SSN, accantonando l'eventuale utile di impresa in un fondo speciale, in funzione degli eventuali interventi (quali confische o risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell'accertamento penale;

- ...5) di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;
 - di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Ospedale Israelitico di Roma procedendo alla nomina del Dott. Massimo RUSSO...quale amministratore cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa...rinviando a successivo atto l'eventuale nomina degli altri amministratori, nel numero massimo di tre, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione;
- ...omissis...
- 7) di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla data del 31 dicembre 2016...(omissis)";

PRESO ATTO del Decreto del Prefetto di Roma n. 342923 del 2 dicembre 2015, con cui è stato stabilito:

- "...2) di prendere atto che in data 30 novembre u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC la richiesta di straordinaria e temporanea gestione prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal d.l. n. 179/2015, nei confronti dell'Ospedale Israelitico di Roma, limitatamente all'esecuzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, regolante la prestazione di servizi sanitari per conto e a carico del SSN, accantonando l'eventuale utile di impresa in un fondo speciale, in funzione degli eventuali interventi (quali confische o risarcimenti) che potrebbero essere disposti a seguito dell'accertamento penale;
- ...5) di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;
- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'Ospedale Israelitico di Roma procedendo alla nomina del Dott. Massimo RUSSO...quale amministratore cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa...rinviando a successivo atto l'eventuale nomina degli altri amministratori, nel numero massimo di tre, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione;

...omissis...

- 7) di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla data del 31 dicembre 2016...(omissis)";

TENUTO CONTO che il Dott. Massimo Russo ha accettato l'incarico ma, essendo magistrato dello Stato in servizio attivo, è in corso la procedura di autorizzazione all'assunzione dell'incarico, che deve essere rilasciata dal CSM e dal Ministro della Giustizia, procedura che ad oggi non si è ancora conclusa;

TENUTO CONTO che con nota regionale prot. 706987 del 18.12.2015 l'Area Autorizzazione e Accreditamento ha chiesto alla ASL RMD la trasmissione dei verbali contenuti nella Deliberazione n. 869 del 30.11.2015, non in possesso dell'amministrazione, al fine di consentire la valutazione degli adempimenti connessi. Verbali acquisiti agli atti regionali con prot. 31477 del 21.1.2016;

PRESO ATTO del verbale del 18.12.2015 con cui la ASL RMD chiede all'Ospedale Israelitico l'esibizione in originale di numerosi documenti, al fine di consentire la successiva e tempestiva valutazione da parte degli uffici preposti per le sole sedi di Via Fulda, 14 e Via Veronese, 59;

TENUTO CONTO che con DCA 603 del 23.12.2015 è stato disposto che:

- *“per quanto riguarda l'accreditamento, si ritiene a tutti gli effetti non ripristinabile, allo stato, alcun rapporto concessorio con l'Ospedale Israelitico, per le ragioni contenute nel provvedimento di sospensione cautelare DCA n.493/15 e nella nota di avvio del procedimento di revoca che qui si devono intendere richiamate per relationem. In tal senso, ulteriormente, si condivide appieno e si fa proprio quanto rilevato dal Prefetto della Provincia di Roma con atto prot. n. 0342923 del 2/12/2015, in particolare pg. 8, le considerazioni sul fumus (svolte a pgg. 9 ss), le valutazioni sulla attribuibilità (pg 12), e quanto “ritenuto” (pgg 14 ss), e si demanda, pertanto, ogni decisione all'insediamento dell'amministratore nominato dal Prefetto della Provincia di Roma ed alle iniziative che egli intenderà assumere per espletare il mandato che gli è stato conferito e che risultino compatibili con i limiti di ciò che è autorizzato e autorizzabile. Si proroga, pertanto, e si rinnova a tale data la sospensione contenuta nel DCA 493 del 23/10/2015, e comunque per un termine non superiore ad ulteriori 40 giorni, tenuto conto dei tempi di convocazione del C.S.M.;*

- *per quanto riguarda l'autorizzazione, che dovrà essere adottata con atti singoli e separati per ciascun presidio, si dà mandato alla competente Area regionale a rilasciarla, per quanto riguarda il presidio di Via Fulda, 14 e per il presidio di Via Veronese, 59, nei limiti di quanto potrà essere accertato positivamente dai competenti Uffici della ASL RMD successivamente, ed entro tre giorni lavorativi, alla valida e congruente produzione da parte dell'Ospedale Israelitico dei documenti richiesti con verbale 18.12.2015; per la valutazione degli esiti dell'accertamento della ASL l'Area regionale competente disporrà di n. due giorni lavorativi per il rilascio del provvedimento.*

Nelle more si dispone, anche per quanto riguarda l'autorizzazione, la proroga della sospensione cautelare DCA n. 493/15 ed il suo rinnovo, anche alla luce dei nuovi profili del percorso di cui al D.L. 90 del 2014 citato e per i profili di carenza documentale sopra indicati, nella misura e nei termini sopra previsti per l'accreditamento.”;

PRESO ATTO della nota del 22.12.2015, pervenuta con prot. n.718645 del 24.12.2015 con cui l'Ospedale Israelitico, *“in relazioni alle osservazioni emerse nel corso dei sopralluoghi effettuati in*

data 18, 19, 20 dicembre 2015 e all'invito del Prefetto di Roma ad individuare misure più idonee per il riavvio del funzionamento dell'Ospedale Israelitico" ha comunicato, con allegata planimetria datata 21.12.2015, che per il Presidio ambulatoriale "sito in Via Veronese n. 59, si è provveduto alla rimodulazione senza variazioni di volumetria ed impiantistica, dei locali adibiti a spogliatoio nonché, infine, al locale destinato a deposito attrezzature";

VISTO l'art. 3, comma 5, R.R.2/2007, recante: *"Le modificazioni di carattere logistico-distributivo, qualora non comportino variazioni dei posti letto e della tipologia assistenziale, non sono considerate rimodulazioni ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti interessati comunicano alla direzione regionale competente il riassetto effettuato.";*

PRESO ATTO della nota del 22.12.2015 prot.n. 98927, acquisita agli atti con prot. 2237 del 5.1.2016 con cui la ASL RM3 ha trasmesso gli esiti degli accertamenti presso il Poliambulatorio di Via Veronese n. 59, constatando quanto segue:

"Ospedale Israelitico Poliambulatorio Via G. Veronese 59.

Si è constatata la riduzione del numero degli ambulatori che sono stati limitati al solo piano terra, rendendo sufficienti gli spazi comuni. Nei locali interrati/seminterrati è stato previsto l'utilizzo esclusivo per spogliatoi del personale e relativi servizi igienici, e deposito";

VISTA la nota prot. n. 34/8CS/01 del 7 gennaio 2016, pervenuta in data 15 gennaio 2016 con prot. n. 20734, con cui il Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico di Roma, Prof. Avv. Alfonso Celotto, comunicava *"che, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 603 del 23 dicembre 2015, ed in relazione al verbale redatto il giorno 18 dicembre 2015, avente ad oggetto la documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione dei presidi ospedalieri siti in Via Fulda n. 14 ed in Via Veronese n. 59, i documenti richiesti saranno consegnati alle autorità competenti il 12 gennaio 2016 alle ore 9:00";*

PRESO ATTO del nuovo attestato di conformità, prot. 2569 del 14.1.2016, allegato alla nota ASL 2652 di pari data, trasmesso con Pec e acquisito dall'amministrazione regionale in data 15.1.2016 con prot. 21406, dal quale si evince che il Poliambulatorio sito in via Veronese, 59 *"presenta i requisiti minimi autorizzativi relativamente ai requisiti strutturali ai sensi del DCA n. 90 del 20/11/2010 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di poliambulatorio per le branche di:*

Cardiologia

Endocrinologia

Ortopedia

Ginecologia

Dermatologia

Allergologia

Neurologia

Ematologia

Reumatologia

Urologia

Bronco pneumologia

Otorinolaringoiatria

Oculistica

Per quanto riguarda i requisiti organizzativi la struttura risulta ancora carente della nomina del Direttore Sanitario responsabile del Poliambulatorio";

TENUTO CONTO della nota prot. n. 21603 del 15 gennaio 2016 con cui, in relazione all'attestato di conformità sopra indicato, si informava l'Ente Ospedale Israelitico che *"ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011, la nomina del Direttore sanitario costituisce uno dei requisiti minimi erogativi necessari all'esercizio di attività sanitarie, ivi incluse quello delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale...(omissis)"* e si comunicava pertanto *"che il procedimento ad oggi non può essere concluso sino a che non sarà espressamente comunicata alla scrivente Area la nomina di un Direttore Sanitario in possesso di tutti i requisiti necessari per legge"*;

VISTA la nota prot. n. 102/8CS/01 del 18 gennaio 2016, pervenuta in data 20 gennaio 2016 con prot. n. 28078, con cui il Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico di Roma, Prof. Avv. Alfonso Celotto, in risposta alla nota sopra indicata, comunicava *"che, ai sensi del punto 3.0.4 del Decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011, l'incarico di Direttore Sanitario responsabile del poliambulatorio sito in Via Veronese n. 59 è stato affidato al Dott. Roberto Postacchini, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente"*;

PRESO ATTO della precisazione riferita all'attestato di conformità del 14.1.2016, assunta con PEC del 26.1.2016, prot. ASL 5663 di pari data, con cui la ASL RM3 *"conferma che il parere espresso con nota 2652 del 14.1.2016, non riportando specifiche limitazioni di ordine strutturale, è comprensivo anche del piano seminterrato, vista l'autorizzazione in deroga, art. 65, comma 3, e 63, comma 1, all. IV punto 1.2.4. D.L.gsv.81/08, rilasciata in data 13.1.2016 con prot. S.Pre.Sal n. 1952"*;

RITENUTO con il presente atto di dover dare esecuzione a quanto disposto con il DCA n. 603/2015, limitatamente al Poliambulatorio di Via Veronese n. 59, quanto al punto:

- *per quanto riguarda l'autorizzazione, che dovrà essere adottata con atti singoli e separati per ciascun presidio, si dà mandato alla competente Area regionale a rilasciarla, per quanto riguarda il presidio di Via Fulda, 14 e per il presidio di Via Veronese, 59, nei limiti di quanto potrà essere accertato positivamente dai competenti Uffici della ASL RMD successivamente, ed entro tre giorni lavorativi, alla valida e congruente produzione da parte dell'Ospedale Israelitico dei documenti richiesti con verbale 18.12.2015; per la valutazione degli esiti dell'accertamento della ASL l'Area regionale competente disporrà di n. due giorni lavorativi per il rilascio del provvedimento.*

Nelle more si dispone, anche per quanto riguarda l'autorizzazione, la proroga della sospensione cautelare DCA n. 493/15 ed il suo rinnovo, anche alla luce dei nuovi profili del percorso di cui al D.L. 90 del 2014 citato e per i profili di carenza documentale sopra indicati, nella misura e nei termini sopra previsti per l'accreditamento."

PRESO ATTO del parere pro veritate dell'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, acquisito atti dell'ufficio del Sub Commissario Regione Lazio, con prot. 348 del 3 giugno 2015, con cui viene fornita la ricostruzione normativa statale e regionale sull'autorizzazione e l'accreditamento degli ospedali Classificati, che si riporta pedissequamente per quanto qui d'interesse:

"All'entrata in vigore del Dlgs 502/1992 gli ospedali classificati sono contemplati dall'art 4 "Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri" comma 12 che recita: Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne...gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43.." tranne che "Entro un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, i requisiti tecnico organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e

sull'organizzazione di detti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli dell'art. 4 comma 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.”.

Quindi, gli ospedali classificati rimangono nella disciplina prevista per gli ospedali pubblici, per quanto compatibile.

Il Dlgs n. 502/1992 però, introduce una grande novità: per la prima volta, al regime autorizzativo assoggetta tutte le strutture, siano esse pubbliche o private. Mentre mantiene ferma, infatti, la competenza della legge regionale in materia di autorizzazione e vigilanza, sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, demanda al un DPCM di emanare norme per “i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi”.

Per la prima volta requisiti minimi e termini di adeguamento si applicano identicamente alle corrispondenti strutture pubbliche -quindi, anche agli ospedali già classificati dipendenti da enti ecclesiastici-...

LA DISCIPLINA DELLA REGIONE LAZIO

La prima legge regionale che si occupa degli ospedali classificati è ai fini del convenzionamento: nel 1993, infatti, la legge regionale 1993 n. 55, all'art. 9 comma 3 si prevedeva che “E' altresì soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte delle istituzioni di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”. Si tratta non dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 43 l. n. 833/78, ma di un'autorizzazione di natura programmatica della rete ospedaliera, e quindi ai fini della convenzione. Nell'allegato sono elencati gli Istituti interessati. In sostanza, gli ospedali classificati, per ampliarsi, avevano necessità di un provvedimento regionale che se ne facesse carico sul piano economico.

Ritengo, quindi, che lo spartiacque tra la mancanza di delimitazioni precise precedenti e l'obbligo di autorizzazione -solo di natura programmatica- che autorizzava la convenzione debba ritenersi la L.R. n. 55/1993.

[omissis]

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, invece, gli ambulatori o poliambulatori degli ospedali, quindi anche classificati, erano, come abbiamo visto, ad accesso diretto.

La Circolare n. 38 del 6 luglio 1991 dell'Assessore regionale alla sanità specificava che ai sensi dell'art. 25 comma 3 della legge n. 833/78 “le prestazioni specialistiche ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio sono fornite presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali ... Tale disposto legislativo manifesta in modo inequivoco l'intento di allineare, per quanto attiene le prestazioni specialistiche, le strutture sanitarie degli Istituti di cui all'art. 41 della legge 833/78 agli ambulatori e ai presidi delle unità sanitarie locali...da quanto sopra esposto ne consegue che gli ospedali classificati sono tenuti ad erogare a favore degli utenti del servizio sanitario nazionale e con il solo pagamento del ticket “se dovuto” tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali effettuabili presso i propri ambulatori che trovano corrispondenza nelle strutture sanitarie direttamente gestite dalle unità sanitarie locali”.

La prima legge regionale del Lazio che ha trattato indifferentemente e sottoposto ad obbligo di autorizzazione anche tutti gli ospedali pubblici ed ecclesiastici classificati è del 3 Marzo 2003 L.R. n. 4.

Essa demanda all'art. 5 alla Regione di emanare due tipologie di regolamento:

-art. 5 comma 1 lett. a) quello riguardante i requisiti minimi;

-art. 5 comma 1 lett. b) quello riguardante modalità e termini per l'accreditamento.

L'art. 20 della citata legge n.4/2003 detta disposizioni transitorie per l'esercizio di attività sanitaria, d'interesse per tutte le strutture che esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie, ivi compresi quindi gli ospedali classificati, precisando che avrebbero dovuto chiedere il rilascio del titolo autorizzativo entro 90 gg. dalla pubblicazione del provvedimento di fissazione dei requisiti minimi. Nelle more "Gli stessi soggetti possono proseguire la loro attività, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e comunque fino alla scadenza dei termini per l'adeguamento, se necessario, determinati dal provvedimento di cui al comma 3". Vale a dire l'atto con cui la Giunta regionale doveva prevedere "le modalità e i termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività ai requisiti... che deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni dalla suddetta data. Tale provvedimento può determinare termini più ampi per l'adeguamento delle strutture pubbliche e per quelle aventi particolari caratteristiche di rilevanza storico-artistica-architettonica e/o di complessità morfologico strutturale".

I requisiti minimi vengono una prima volta emanati con DGR 424/2006, pubblicata il 9 settembre 2006.

Per l'adozione del secondo regolamento, bisogna attendere tre anni dalla legge. Il 26 gennaio 2007 viene adottato il Regolamento n. 2 pubblicato il 10 febbraio 2007, che all'art. 19, precisa che i soggetti "già operanti" alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono la propria attività fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e comunque fino alla scadenza dei termini per l'adeguamento previsti dal provvedimento prescritto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale.

Gli ospedali classificati erano, come abbiamo visto, soggetti "già operanti" in convenzione ma senza autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria.

Con DGR n. 160, proposta il 7/12/2006 e adottata il 13/3/2007, concernente "Stato di attuazione dei procedimenti amministrativi in materia di...adeguamento delle strutture...ai requisiti autorizzativi di cui all'art. 5 comma a lett. a)... " l'obbligo di presentare domanda "di rinnovo" all'autorizzazione e all'esercizio viene fatto slittare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui alla lett. b), non più di quello alla lettera a). La Circolare 2 aprile 2007 prot. 37627 precisava che il regolamento entrava in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Quindi il termine per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione slittava al 12 aprile 2007. Certo, per gli enti ecclesiastici che non avevano mai avuto prima di quel momento provvedimento autorizzativo non è coerente parlare di "rinnovo".

Si ragiona sul presupposto che tutte le strutture interessate abbiano presentato, nel 2007, regolarmente domanda";

ACCERTATO che quanto sin qui ricostruito a livello normativo coincide con la fattispecie in cui si trovava il Poliambulatorio di Via Veronese, 59 poiché con la D.G.R. 594 del 29 febbraio 2000 la Regione disponeva di "consentire, nel rispetto dei vincoli autorizzativi, all'apertura di una nuova sede ambulatoriale in Via Veronese, quale ulteriore articolazione funzionale dell'attività specialistica prestata dall'ospedale sul territorio della ASL RMD", infatti:

- 1) con nota prot. n. 2617 del 17 settembre 2002 il Direttore Generale dell'Azienda USL RM/D esprimeva "parere favorevole all'apertura ed alla gestione di un Ambulatorio Polispecialistico sito nei locali di Via Veronese 59 Roma";*
- 2) l'amministrazione regionale non rilasciava alcun titolo autorizzativo ma ne riconosceva il convenzionamento;*

- 3) alla Legge Regionale n. 4 del 2003 veniva data attuazione con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2/2007, e pertanto le strutture di cui all'art. 20 dovevano presentare istanza per il rilascio/conferma del titolo autorizzativo entro il 2 luglio 2007 (termine decorrente dalla data di pubblicazione della DGR 160/2007, così come chiarito con circolare prot. 37627 del 2 aprile 2007);

RITENUTO NECESSARIO acquisire ulteriore documentazione relativa all'anno 2007, quale snodo fondamentale per la complessa ricostruzione istruttoria in corso e stante la genericità dell'istanza di rilascio presentata dall'Ospedale Israelitico in data 28.6.2007, fornita con nota prot.139887 del 13.3.2015, in cui si faceva riferimento a "*rilascio dell'autorizzazione al proseguimento delle attività, sanitaria e socio sanitaria, già autorizzate nell'ambito della predetta struttura*";

RITENUTO, pertanto, con e-mail del 7 maggio 2015 di dover chiedere alla Società Lazio Service S.p.A., detentrica dell'archivio regionale delle istanze nonché della documentazione pervenuta nel 2007, di fornire quella presentata dall'Ospedale Israelitico, al fine di poter verificare la coincidenza tra quanto richiesto *ab initio* dall'Ospedale Israelitico (2002), quanto oggetto di parere favorevole della ASLRMD (2002) rispetto a tale istanza, quanto oggetto della successiva istanza di conferma/rilascio del giugno 2007 e quanto poi riconosciuto con il DCA 212/2013;

PRESO ATTO della citata documentazione è emersa, oltre all'istanza già menzionata e fornita dall'Ospedale Israelitico con nota prot. n.139887 del 13.3.2015, anche una relazione redatta dall'allora Legale Rappresentante dell'Ospedale Israelitico in cui viene dichiarato che presso "*l'ambulatorio di via Veronese 59, attivo dal 17/9/2002...sono presenti 5 ambulatori polispecialistici di:*

- *Allergologia*
- *Andrologia*
- *Analisi Cliniche*
- *Cardiologia*
- *Chirurgia Plastica*
- *Dermatologia*
- *Diagnostica per Immagini*
- *Ecografia*
- *Elettromiografia*
- *Endocrinologia*
- *Fisiokinesiterapia*
- *Gastroenterologia*
- *Ginecologia*
- *Oculistica*
- *Otorino*
- *Pneumologia*
- *Urologia*"

ACCERTATO che esistono le seguenti discrasie tra le branche autorizzate e quelle:

- 1) chieste dall'Ospedale Israelitico nel 2002
- 2) oggetto di nulla-osta della ASL del 2002 a seguito della precedente istanza;
- 3) per cui veniva richiesto il rilascio del titolo autorizzativo nel giugno 2007;
- 4) elencate nel DCA 212/2013 in virtù del parere ASL RMD del 2013;
- 5) verificate dalla ASL RM3 (ex RMD) e riportate nell'attestato di conformità del 14.1.2016;

RITENUTO utile dover procedere alla seguente schematizzazione:

BRANCHE	ISTANZA LUGLIO 2002 O.I. (VIA VERONESE SENZA SPECIFICA CIVICO)	PARERE FAVOREVOLE ASL 2002	ISTANZA CONFERMA O.I. TITOLO AUTORIZZATIVO GIUGNO 2007	PRESTAZIONI AUTORIZZATE CON DCA N. 212/2013	PARERE ASL RM3 del 14.1. 2016
ALLERGOLOGIA	X		X	X	X
ANALISI CLINICHE			X	X	
ANDROLOGIA			X		
ANGIOLOGIA - CHIRURGIA VASCOLARE	X	X		X	
BRONCOPNEUMOLOGIA/MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO/PNEUMOLOGIA	X	X	X	X	X
CARDIOLOGIA	X	X	X	X	X
CHIRURGIA GENERALE	X	X		X	
CHIRURGIA PLASTICA			X	X	
DERMATOLOGIA /DERMOSIFILOPATIA	X	X	X	X	X
DIABETOLOGIA	X			X	
DIETOLOGIA				X	
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI			X	X	
ECOCARDIOGRAFIA	X		X	X	
ECOCOLORDOPPLER	X			X	
ECOGRAFIA GENERALE	X	X	X	X	
ELETTROMIOGRAFIA			X		
EMATOLOGIA				X	X
ENDOCRINOLOGIA	X	X	X	X	X
EPATOLOGIA				X	
GASTROENTEROLOGIA	X	X	X	X	
GERIATRIA/PSICOGERIATRIA	X	X		X	
GINECOLOGIA	X	X	X	X	X
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	X		X (FKT)	X (FKT)	
MEDICINA INTERNA	X				
NEUROLOGIA	X	X		X	X
NEUROPSICHIATRIA		X	X		
OCULISTICA	X	X	X	X	X
ODONTOIATRIA				X	
ONCOLOGIA	X	X		X	
ORTODONZIA				X	
ORTOPEDIA	X	X		X	X
OSTEOPATIA - A55				X	
OTORINOLARINGOIATRIA	X	X	X	X	X
PSICOLOGIA				X	
REUMATOLOGIA				X	X
SESSUOLOGIA CLINICA				X	
UROLOGIA	X	X	X	X	X

RITENUTO di poter considerare legittimo esclusivamente l'esercizio di attività sanitarie che abbia rispettato tutte le fasi dal 2002 ad oggi ed esclusivamente per quelle branche per cui sia stato riscontrato il possesso dei requisiti nell'attestato ASL RM3 del 14.1.2016, limitatamente alle branche di:

- 1) Broncopneumologia;
- 2) Cardiologia;
- 3) Dermosifilopatia;
- 4) Endocrinologia;
- 5) Ginecologia;
- 6) Oculistica;
- 7) Otorinolaringoiatria;
- 8) Urologia;

RILEVATE, pertanto, le seguenti criticità, per le quali non sono mai esistiti i presupposti normativi, come sopra descritti, tali da legittimare l'esercizio in autorizzazione di gran parte delle branche erroneamente inserite nel DCA 212/2013, ed in particolare per:

- **Allergologia** è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Analisi cliniche:** tale branca non fu mai richiesta dall'Ospedale Israelitico nel 2002; per essa il Direttore Sanitario dell'Ospedale Israelitico comunicava al Dipartimento di Prevenzione della ASL RMD, con nota del 4 dicembre 2003, prot. n. 2316/10DS/O.I., che *"a far data dal 1 Gennaio 2004, l'apertura di n. 1 punto prelievi presso il Poliambulatorio di via Veronese n. 59, già autorizzato in data 17.09.2002.*

Si rileva nello caso di specie che secondo la normativa vigente, come esplicitato anche nella circolare prot. 111940 del 25.9.2009, i c.d. *"punti prelievo"*, *"non rientrano nell'ambito dell'art.4, co.2 L.R.n.4/2003, potendo i medesimi essere istituiti dai (ed autorizzati ai) soli presidi di diagnostica di laboratorio di cui all'art.4, co.1, L.R.n.4/2003, nei limiti e alle condizioni stabilite al punto 3.1.1.1 della DGR n.424/06 (che riproducono quanto già previsto dall'art.12, L.R. n. 70/79) e ferma restando la necessità dell'ulteriore regolamento regionale che ne determini le relative modalità vivi prevista oggi non ancora emanato"*.

Giova precisare che solo con il recente DCA 127 del 27.3.2015 sono stati disciplinati i requisiti minimi autorizzativi del punto prelievo.

Sin dal 2004 l'Ospedale Israelitico, pertanto, non poteva legittimamente operare utilizzando un punto prelievo senza l'autorizzazione per diagnostica di laboratorio, autorizzazione mai richiesta per la sede di Via Veronese 59.

Per tale branca, peraltro, nell'attestato del 14.01.2016, non è stato riscontrato dalla ASL RM3 il possesso dei requisiti minimi autorizzativi;

- **Andrologia** non è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007;
- **Angiologia:** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Chirurgia generale:** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Chirurgia plastica:** non è presente istanza 2002, non possiede parere favorevole Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Diabetologia** è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;

- **Dietologia** non è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007; non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Diagnostica per Immagini:** non è presente istanza 2002, non possiede parere favorevole Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Ecocardiografia** è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007; non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Ecocolordoppler** non è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007; non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Ecografia generale** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Elettromiografia** non è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007;
- **Ematologia** non è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Epatologia** non è presente istanza 2002, non possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007; non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Gastroenterologia** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Geriatría/Psicogeriatría** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Medicina fisica e riabilitazione (FKT):** è presente istanza nel 2002, non possiede parere favorevole Asl 2002, è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Nefrologia** non è presente istanza 2002, non possiede parere favorevole Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Neurologia:** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Oncologia:** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Ortopedia e traumatologia** è presente istanza 2002, possiede il parere favorevole della Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, possiede i requisiti minimi nel 2016;
- **Odontoiatria, Ortodonzia:** non è presente istanza 2002, non possiede parere favorevole Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiede i requisiti minimi parere nel 2016;
- **Osteopatia 55, Psicologia e Sessuologia Clinica:** non sono branche mediche, e comunque non sono presenti istanze 2002, non possiedono parere favorevole Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, non possiedono i requisiti minimi parere nel 2016;
- **Reumatologia** non è presente istanza 2002, non possiede parere favorevole Asl nel 2002, non è stato richiesto il rilascio di atto autorizzativo nel 2007, possiede i requisiti minimi nel 2016;

ACCERTATO, pertanto, che all'Ospedale Israelitico, secondo la ricostruzione normativa fornita con il citato parere *pro veritate*, non ha mai avuto il rilascio formale di titolo autorizzativo per il Poliambulatorio sito in Roma Via Veronese, 59 se non quello rilasciato con DCA 212/2013, ma che alla luce della nuova istruttoria esso risulta viziato da illegittimità;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 103769 del 19 febbraio 2014, disponendo per il Poliambulatorio sito in Roma, via Veronese n. 59, gestito dall'Ospedale Israelitico, con sede legale in piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21, (P. IVA 02133341004), in persona del Commissario Straordinario, Prof. Avv. Alfonso Celotto, (nominato in data 9.11.2015 dal Consiglio della Comunità Ebraica):

- 1) la modifica con effetti *ex tunc* il DCA 212/2013, rispetto alla corretta individuazione delle linee di attività riconducibili al presidio ambulatoriale secondo la seguente configurazione autorizzativa, esclusivamente per l'esercizio di attività sanitarie che abbia rispettato tutte le fasi dal 2002 ad oggi, ed esclusivamente per quelle branche per cui sia stato riscontrato il possesso dei requisiti nell'attestato ASL RM3 del 14.1.2016, limitatamente alle branche di:
 - Broncopneumologia;
 - Cardiologia;
 - Dermosifilopatia;
 - Endocrinologia;
 - Ginecologia;
 - Oculistica;
 - Otorinolaringoiatria;
 - Urologia;
- 2) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in virtù della modificazione di carattere logistico-distributivo, così come modificata ai sensi dell'art. 3, comma 5, R.R. n. 2/2007, la cui conformità è stata accertata dalla ASL RM/3 (ex RM/D) con il nuovo attestato pervenuto il 15 gennaio 2016, nonché dall'integrazione pervenuta in data 26.1.2016, prot. ASL RM3, n.5663, limitatamente alle branche di:
 - Broncopneumologia
 - Cardiologia;
 - Dermosifilopatia;
 - Endocrinologia;
 - Ginecologia;
 - Oculistica;
 - Otorinolaringoiatria;
 - Urologia;
- 3) per l'effetto di revocare, in parte qua, il DCA 212/2013, per il Poliambulatorio sito in Roma, Via Veronese, 59;
- 4) di rimandare, per l'accreditamento, a quanto disposto e riportato nel DCA n. 603/2015, a tutt'oggi efficace;
- 5) di revocare la nota regionale prot. n. 576061 del 26 ottobre 2015 di "*Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale*", in virtù del Decreto del Prefetto di Roma n. 342923 del 2 dicembre 2015

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di dover concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 103769 del 19 febbraio 2014, disponendo per il Poliambulatorio sito in Roma, via Veronese n. 59, gestito dall'Ospedale Israelitico, con sede legale in piazza S. Bartolomeo all'Isola n. 21, P. IVA 02133341004, in persona del Commissario Straordinario, Prof. Avv. Alfonso Celotto, (nominato in data 9.11.2015 dal Consiglio della Comunità Ebraica):

- 1) la modifica con effetti ex tunc il DCA 212/2013, rispetto alla corretta individuazione delle linee di attività riconducibili al presidio ambulatoriale secondo la seguente configurazione autorizzativa, esclusivamente per l'esercizio di attività sanitarie che abbia rispettato tutte le fasi dal 2002 ad oggi ed esclusivamente per quelle branche per cui sia stato riscontrato il possesso dei requisiti nell'attestato ASL RM3 del 14.1.2016, limitatamente alle branche di:
 - Broncopneumologia;
 - Cardiologia;
 - Dermosifilopatia;
 - Endocrinologia;
 - Ginecologia;
 - Oculistica;
 - Otorinolaringoiatria;
 - Urologia;
- 2) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in virtù della modificazione di carattere logistico-distributivo, così come modificata ai sensi dell'art. 3, comma 5, R.R. n. 2/2007, la cui conformità è stata accertata dalla ASL RM/3 (ex RM/D) con il nuovo attestato pervenuto il 15.1.2016, nonché dell'integrazione pervenuta in data 26.1.2016, prot. ASL RM3, n.5663, limitatamente alle branche di:
 - Broncopneumologia
 - Cardiologia;
 - Dermosifilopatia;
 - Endocrinologia;
 - Ginecologia;
 - Oculistica;
 - Otorinolaringoiatria;
 - Urologia;
- 3) per l'effetto di revocare, in parte qua, il DCA 212/2013, per il Poliambulatorio sito in Roma, Via Veronese, 59;
- 4) di rimandare, per l'accreditamento, a quanto disposto e riportato nel DCA n. 603/2015, a tutt'oggi efficace;
- 5) di revocare la nota regionale prot. n. 576061 del 26 ottobre 2015 di "*Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale*", in virtù del Decreto del Prefetto di Roma n. 342923 del 2 dicembre 2015.

Il Direttore Sanitario del presidio è il Dott. Roberto Postacchini, nato a ROMA (RM) – 14.06.1978, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Roma con n.54129 dal 14.7.2004.



Il presente Decreto sarà notificato via PEC al Commissario Straordinario dell'Ospedale Israelitico, all'Azienda USL competente per territorio ed al Comune ove ha sede l'attività.

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li 28 GEN. 2016

Il Presidente

Nicola Zingaretti

